



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 IN SEDUTA DEL 6/6/2022

OGGETTO	Approvazione e rinnovo Accordo di Programma ai sensi dell'art.15 della Legge n.241/1990 tra l'Autorità Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ed il Comune di Chioggia.
---------	---

Nell'anno duemilaventidue addì 6 del mese di giugno alle ore 20:03 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Armelaio Mauro	Sindaco	X	
2	Boscolo Capon Beniamino	Presidente	X	
3	Vianello Davide	Vice Presidente	X	
4	Penzo Barbara	Vice Presidente	X	
5	Montanariello Jonatan	Consigliere Anziano	X	
6	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
7	Salvagno Maurizio	Consigliere Comunale	X	
8	Boscolo Chiodoro Mattia	Consigliere Comunale	X	
9	Nicchetto Luigi	Consigliere Comunale	X	
10	Gorini Marcello	Consigliere Comunale	X	
11	Nardo Lorenzo	Consigliere Comunale	X	
12	Mancini Massimo	Consigliere Comunale		X
13	Hannot Katia	Consigliera Comunale	X	
14	Boscolo Meneguolo Matteo	Consigliere Comunale		X
15	Bullo Claudio	Consigliere Comunale	X	
16	Griguolo Riccardo	Consigliere Comunale		X
17	Donà Francesca	Consigliera Comunale	X	
18	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
19	Boscolo Chio Maria Rosa	Consigliera Comunale	X	
20	Lanza Marco	Consigliere Comunale	X	
21	Veronese Marco	Consigliere Comunale	X	
22	Tiozzo Fasiolo Lucio	Consigliere Comunale	X	
23	Rossi Roberto	Consigliere Comunale	X	
24	Stecco Daniele	Consigliere Comunale	X	
25	Penzo Alessandra	Consigliera Comunale	X	
TOTALE			22	3

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola Segretario Generale del Comune.

Il sig. Boscolo Capon Beniamino nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05/06/2007 ha approvato ai sensi dell'art.46 della L.R. n.61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04/08/2009;
- l'Amministrazione Comunale con deliberazione consigliere n.156 del 18/08/2021 ha approvato la Variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n. 14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- ai sensi dell'art. 5 della L. n. 84/1994 le Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) sono titolari della competenza pianificatoria sull'area globalmente ricompresa nel perimetro del Piano Regolatore Portuale (ambito portuale),
- il piano regolatore Portuale vigente nel porto di Chioggia è stato approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 1618 del 16/04/81, e delimita l'ambito portuale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
- ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis della vigente L. n. 84/1994 e ss.mm.ii., le Autorità di Sistema Portuale redigono il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) che:
 - a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorità di Sistema Portuale;
 - b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'AdSP che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'AdSP, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'AdSP;
 - c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e città;
 - d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema;"
- è attualmente in fase di redazione da parte dell'Autorità Portuale il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) di cui all'art. 5 comma 1-bis L. n. 84/1994, nel quale verranno definite anche le aree di interazione porto-città.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Chioggia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale hanno interesse a rinnovare, nelle more del perfezionamento del procedimento di approvazione del DPSS di cui in premessa, l'accordo del 23.12.2019 – sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990
- per la condivisione di alcune scelte strategiche e la ripermimetrazione delle aree di interazione porto-città, al fine di fornire certezza, anche ai soggetti terzi, sia istituzionali che operatori commerciali, in ordine all'esercizio delle competenze in materia di programmazione e pianificazione;

- tale perimetrazione necessita di essere condivisa, fin dall'inizio del procedimento approvativo, in modo da procedere più celermente nella redazione del Documento di Programmazione Strategica di Sistema ed implementare i passaggi successivi definiti dall'art. 5 della L. n. 84/1994;

- le aree definite di interazione porto-città nell'accordo prevedono la competenza pianificatoria in capo al Comune, previo parere dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (art. 5 comma 1-ter della L. n. 84/1994).

VALUTATA:

- l'opportunità di rafforzare la collaborazione fra i due Enti volta al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico comuni qual è lo sviluppo socio-economico-ambientale di Chioggia e del suo porto;

- la condivisa volontà di promuovere la riqualificazione delle aree del Porto di Chioggia;

VISTO CHE:

- l'atto di regolazione allegato sub. lett. A alla delibera n. 57/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, laddove consente, all'art. 2 punto 2.4, di definire – nelle more dell'adozione del Piano Regolatore di Sistema Portuale – deroghe transitorie al vigente Piano Regolatore Portuale;

- il presente accordo, propedeutico all'adozione da parte dell'AdSPMAS del DPSS, ha lo scopo di disciplinare – nelle more dell'approvazione del DPSS – la gestione di determinate aree, site nell'ambito portuale, così come definito dal vigente PRP, individuabili quali aree di interazione porto-città;

- l'accordo altresì individua i collegamenti infrastrutturali portuali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario, nonché gli attraversamenti del centro urbano, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis lett. b) L. n. 84/1994, e disciplina il regime concessorio e la titolarità di tratti stradali in ambito portuale;

- il Comune di Chioggia e AdSPMAS, nell'ambito del procedimento di adozione del DPSS, determinano congiuntamente che le aree di interazione porto-città sono quelle perimetrate e raffigurate in colore rosso nell'allegata rappresentazione grafica (All. 01);

- ai sensi dell'art. 5 comma 1-ter L. n. 84/1994, il Comune dichiara fin d'ora che, per le aree di interazione porto-città, individuate nell'allegata planimetria (già All. 01), gli obiettivi e le strategie di sviluppo coincidono con quelli individuati dal vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.);

VISTI :

- l'art. 5 della L. n. 84/1994 così come riformata dal D.Lgs. n. 169/2016 e dal D.Lgs. n. 232/2017;

- l'art. 15 della L.n. 241/1990 s.m.i.;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);

- la deliberazione consigliere n.156 del 18/08/2021 che ha approvato la Variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n. 14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";

- il provvedimento sindacale n.42 in data 27/12/2021, con il quale è stato nominato l'ing. Lucio Napetti dirigente del Settore Urbanistica e la successiva revisione con Decreto Sindacale n. 7 del 22/03/2022;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non determina alcun riflesso economico sul bilancio comunale;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante il dibattito è uscito dall'aula il Consigliere Bullo Claudio; è entrato il Consigliere Boscolo Meneguolo Matteo; Consiglieri presenti 22.

Preso atto:

- dell'emendamento prot. n. 27728 del 01.06.2022, in atti, presentato dal gruppo consiliare Energia Civica, munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore Ing. Lucio Napetti; RESPINTO dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 5 (Boscolo Chio Maria Rosa, Rossi Roberto, Penzo Alessandra, Stecco Daniele, Veronese Marco), contrari 13 (Armelaio Mauro, Boscolo Capon Beniamino, Vianello Davide, Dolfen Marco, Boscolo Chiodoro Mattia, Nicchetto Luigi, Gorini Marcello, Nardo Lorenzo, Hannot Katia, Boscolo Meneguolo Matteo, Donà Francesca, Segantin Marcellina, Lanza Marco), astenuti 4 (Tiozzo Fasiolo Lucio, Montanariello Jonatan, Salvagno Maurizio, Penzo Barbara), espressi mediante sistema computerizzato, 22 su Consiglieri presenti;
- dell'emendamento prot. n. 28002 del 04.06.2022, in atti, presentato dai Consiglieri Veronese Marco, Penzo Alessandra, Tiozzo Fasiolo Lucio, Montanariello Jonatan, munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore Ing. Lucio Napetti; RESPINTO dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 9 (Boscolo Chio Maria Rosa, Rossi Roberto, Penzo Alessandra, Stecco Daniele, Veronese Marco, Tiozzo Fasiolo Lucio, Montanariello Jonatan, Salvagno Maurizio, Penzo Barbara), contrari 13 (Armelaio Mauro, Boscolo Capon Beniamino, Vianello Davide, Dolfen Marco, Boscolo Chiodoro Mattia, Nicchetto

Luigi, Gorini Marcello, Nardo Lorenzo, Hannot Katia, Boscolo Meneguolo Matteo, Donà Francesca, Segantin Marcellina, Lanza Marco), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, 22 su Consiglieri presenti;

- dell'emendamento prot. n. 28003 del 04.06.2022, in atti, presentato dai Consiglieri Penzo Alessandra, Rossi Roberto, Veronese Marco, munito del parere CONTRARIO di regolarità tecnica (con la seguente motivazione: la richiesta rimane comunque subordinata all'accordo con AdSPMAS che dovrà accettare come condizione) espresso dal dirigente del settore Ing. Lucio Napetti per il quale la Consiglera Penzo Alessandra ha chiesto il superamento del parere contrario del dirigente. Il Consiglio Comunale con voti favorevoli 9 (Boscolo Chio Maria Rosa, Rossi Roberto, Penzo Alessandra, Stecco Daniele, Veronese Marco, Tiozzo Fasiolo Lucio, Montanariello Jonatan, Salvagno Maurizio, Penzo Barbara), contrari 13 (Armelaio Mauro, Boscolo Capon Beniamino, Vianello Davide, Dolfen Marco, Boscolo Chiodoro Mattia, Nicchetto Luigi, Gorini Marcello, Nardo Lorenzo, Hannot Katia, Boscolo Meneguolo Matteo, Donà Francesca, Segantin Marcellina, Lanza Marco), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, 22 su Consiglieri presenti, RESPINGE la richiesta di superamento del parere contrario formunata dalla Consigliera Penzo Alessandra;
- dell'emendamento prot. n. 28054 del 06.06.2022, in atti, presentato fuori termine dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia e successivamente ritirato;
- dell'emendamento prot. n. 28080 del 06.06.2022, in atti, presentato fuori termine dal gruppo consiliare del Partito Democratico per il quale è stata chiesta l'ammissibilità dell'emendamento ai sensi del comma 10, dell'art. 59 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale con voti favorevoli 9 (Boscolo Chio Maria Rosa, Rossi Roberto, Penzo Alessandra, Stecco Daniele, Veronese Marco, Tiozzo Fasiolo Lucio, Montanariello Jonatan, Salvagno Maurizio, Penzo Barbara), contrari 13 (Armelaio Mauro, Boscolo Capon Beniamino, Vianello Davide, Dolfen Marco, Boscolo Chiodoro Mattia, Nicchetto Luigi, Gorini Marcello, Nardo Lorenzo, Hannot Katia, Boscolo Meneguolo Matteo, Donà Francesca, Segantin Marcellina, Lanza Marco), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, 22 su Consiglieri presenti, RESPINGE la richiesta di ammissibilità dell'emendamento.

con voti favorevoli 13, contrari 9 (Boscolo Chio Maria Rosa, Rossi Roberto, Penzo Alessandra, Stecco Daniele, Veronese Marco, Tiozzo Fasiolo Lucio, Montanariello Jonatan, Salvagno Maurizio, Penzo Barbara), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 22 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI APPROVARE l'allegato Accordo di Programma ai sensi dell'art.15 della Legge n.241/1990 tra l'Autorità Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ed il Comune di Chioggia (Allegato A) comprensivo dell'elaborato planimetrico (All. 01 e 02);

DI DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere l'Accordo di cui al punto precedente, eventualmente portando al testo approvato modifiche di carattere non sostanziale;

DI ASSolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 bis della L. n. 241/1990 e art.7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L. e che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016, ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
30/05/2022

IL DIRIGENTE
Settore Urbanistica
dr. LUCIO NAPETTI

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Carraro Paola
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Boscolo Capon Beniamino
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

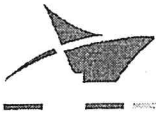
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 18/06/2022 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 18/06/2022

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia



ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990
TRA
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
E
COMUNE DI CHIOGGIA

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di Luglio

l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale** (nel seguito *AdSPMAS*), ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni, con sede legale in Venezia Santa Marta, Fabbricato 13, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00184980274, rappresentata dal Presidente Fulvio Lino Di Blasio, domiciliato per la carica presso la sede della medesima,

e

il **Comune di Chioggia** (nel seguito anche "*Comune*"), con sede legale in Chioggia, Corso del Popolo n. 1193, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00621100270, rappresentato dal Sindaco Mauro Armelao, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo;

Congiuntamente: "Le Parti"

Visto

- l'art. 5 della L. n. 84/1994 così come riformata dal D.Lgs. n. 169/2016, dal D.Lgs. n. 232/2017 e dal D.Lgs. n. 121/2021, convertito con modificazioni con Legge n. 156 del 9 novembre 2021;
- l'art. 15 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- l'accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 sottoscritto tra AdSPMAS ed il Comune in data 23.12.2019;
- l'atto di regolazione allegato *sub. lett. A* alla delibera n. 57/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, laddove consente, all'art. 2 punto 2.4, di definire – nelle more dell'adozione del Piano Regolatore di Sistema Portuale – deroghe transitorie al vigente Piano Regolatore Portuale;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 5 comma 1 della vigente L. n. 84/1994 e ss.mm.ii., le Autorità di Sistema Portuale - AdSP - redigono il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) che:
 - a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorità di Sistema Portuale;

- b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall' AdSP che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'AdSP, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'AdSP;
- c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e città;
- d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema;
- la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante il Piano Regolatore Portuale (PRP) "piano territoriale di rilevanza statale, l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio";
- la pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città è di competenza del comune e della regione, che vi provvedono previa acquisizione del parere dell'AdSP;
- è in fase di redazione il DPSS, di cui all'art. 5 comma 1 della L. n. 84/1994, che definirà anche le aree di interazione porto-città;
- nelle more dell'approvazione del citato DPSS, le Parti hanno interesse a integrare, rinnovandolo, l'accordo del 23.12.2019 – sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 – al fine di concordare preliminarmente alcune scelte strategiche e la perimetrazione delle aree di interazione porto-città;
- il presente accordo, pertanto, è propedeutico alla redazione del DPSS e si inserisce nel procedimento di definizione dello stesso;

Valutata

- l'opportunità di rafforzare la collaborazione fra i due Enti volta al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico comuni, qual è lo sviluppo socio-economico-ambientale di Chioggia e del suo porto;
- la condivisa volontà di promuovere la riqualificazione delle aree del Porto di Chioggia;

Tutto ciò premesso

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ed il Comune di Chioggia, come sopra rappresentati,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 (Finalità dell'accordo)

Il presente accordo, propedeutico all'adozione da parte dell'AdSPMAS del Documento di Programmazione Strategica di Sistema, ha lo scopo di disciplinare – nelle more dell'approvazione del DPSS – la gestione di determinate aree, site nell'ambito portuale, così come definito dal vigente PRP, individuabili quali aree di interazione porto-città.

L'accordo individua i collegamenti infrastrutturali portuali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario, nonché gli attraversamenti del centro urbano, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis lett. b) L. n. 84/1994, e disciplina il regime concessorio e la titolarità di tratti stradali in ambito portuale.

Art. 3 (Oggetto dell'accordo)

L'AdSPMAS ed il Comune di Chioggia, nell'ambito del procedimento di adozione del DPSS, determinano congiuntamente che, per effetto del presente accordo, le aree di interazione porto-città sono quelle perimetrate e raffigurate nell' Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Una volta recepite dal Consiglio Comunale, le aree, di cui alla perimetrazione allegata, saranno inserite dall'Autorità di Sistema Portuale nel DPSS, che verrà così sottoposto alle procedure di adozione e di approvazione ai sensi della L. n. 84/1994 ss.mm.ii.

Ai sensi della predetta legge, la pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città *"è di competenza del Comune e della Regione che vi provvedono previa acquisizione del parere dell'Autorità di Sistema Portuale"*.

Il Comune si impegna ad assicurare la compatibilità degli insediamenti urbani esistenti e di progetto ricadenti nelle suddette aree d'interazione porto-città, rispetto alle attività, ai servizi e alla viabilità portuali. In particolare verificando che i traffici indotti dai nuovi insediamenti siano compatibili con lo sviluppo dei traffici portuali.

Preso atto che - ai sensi della vigente normativa - la pianificazione delle aree costituenti l'ambito portuale (ad eccezione di quelle individuate come aree di interazione porto-città nell'Allegato 1, per le quali vale quanto sopra convenuto), è riservata in via esclusiva agli strumenti di cui agli artt.5 e segg. della legge nr.84/1994, il Comune:

- a) recepisce, quale vincolo, nell'ambito della propria pianificazione urbanistica, i collegamenti e le infrastrutture viarie e ferroviarie afferenti al porto nonché gli attraversamenti del centro urbano presenti all'interno dell'ambito portuale, così come individuati nella planimetria (Allegato 1);
- b) si impegna ad inserire nel futuro Piano di Assetto del Territorio, quale "invariante", l'ambito disegnato dal nuovo PRP.



Le Parti convengono, inoltre, quanto segue:

- 1) che gli spazi acquei e la sezione portuale Saloni siano destinati, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, anche alle funzioni "di servizio ai passeggeri ivi compresi i crocieristi, turistica e da diporto" di cui all'art. 4 comma 3 della L. n. 84/1994 ss.mm.ii;
- 2) relativamente all'area ex Cementificio in Isola Saloni, individuata come area d'interazione porto-città, il Comune si impegna a far realizzare, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, il proposto ponte ciclopedonale apribile di collegamento tra l'Isola dei Saloni e il centro storico, nonché ad assumerne a proprio carico la gestione e la manutenzione;
- 3) AdSPMAS ed il Comune si impegnano a sviluppare, ciascuno per quanto di competenza e con fondi da reperire appositamente, l'attività di revisione della proposta progettuale (sviluppata da A.S.Po. nel 2014), relativa allo spostamento del mercato ittico presso l'isola dell'Aleghero, al fine di verificarne la fattibilità e conseguentemente proporlo come opera strategica nazionale. L'area dell'Isola dei Cantieri - località Poli, attualmente ricompresa nel vigente PRP, sarà esclusa dall'ambito portuale dopo l'approvazione del nuovo PRP e a seguito del completo trasferimento del mercato ittico e delle altre attività portuali ivi presenti. Qualora la revisione della proposta progettuale sopra citata non dovesse portare al risultato atteso, in termini di prefattibilità tecnico economica, per mutate condizioni ambientali o diversi presupposti di intervento, verrà valutata la collocazione alternativa, indicata in cartografia in corrispondenza dell'attuale deposito di GPL;
- 4) AdSPMAS si impegna ad avviare entro il corrente anno la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, avente ad oggetto la sistemazione del *waterfront* del porto di Chioggia, avvalendosi della collaborazione del Comune per quanto di sua competenza;
- 5) l'area, nella sezione portuale di Val da Rio in uso a Veritas, venga utilizzata temporaneamente come area di servizio per il trattamento ed il deposito di rifiuti prodotti dalle navi, dal demanio marittimo e portuale, nonché urbani. La collocazione definitiva dell'impianto, in altra area (non portuale), sarà oggetto di un tavolo di confronto con Comune di Chioggia e Veritas Spa;
- 6) le aree private nella sezione portuale di Val Da Rio prospicienti il Canale Lombardo Esterno, (Allegato 1) avranno, oltre alle funzioni in essere, funzione logistica e industriale (cantieristica);
- 7) l'area portuale sita in Isola Saloni, Canale Lombardo interno, sarà destinata anche alla funzione industriale (cantieristica) e diporto;



- 8) l'area portuale sita in Isola Saloni lungo via Guido Lionello, attualmente destinata a parcheggio di mezzi leggeri, di cui la cui parte demaniale è disciplinata con concessione al Comune di Chioggia, sarà inclusa nelle aree di interazione porto-città;
- 9) le strade e le aree demaniali di cui all'allegata planimetria (Allegato 2) saranno assentite in concessione al Comune che, pertanto, ne assumerà, tramite specifico accordo con AdSPMAS, la gestione anche manutentiva. Il rapporto concessorio sarà disciplinato da apposito atto che sarà formalizzato entro il 30.09.2022.
Entro il medesimo termine, il Comune si impegna ad avviare l'iter di trasferimento della titolarità del tratto di strada ricadente entro la sezione portuale di Val Da Rio e identificata nella sopraccitata planimetria;
- 10) le parti concordano di identificare, in ambito portuale, temporanee aree da destinare a parcheggio (per un periodo non superiore a 12 mesi rinnovabile una sola volta), nell'ottica di riscontrare esigenze della città di riallocazione dei parcheggi derivanti dai nuovi progetti in corso e dall'attivazione della ZTL in centro storico.

AdSPMAS recepirà tali previsioni di utilizzo nel nuovo Piano Regolatore Portuale per il Porto di Chioggia.

Le Parti precisano che il presente accordo, propedeutico alla redazione del DPSS, integra e sostituisce quello già sottoscritto in data 23.12.2019.

Art. 4 (Esecuzione di opere)

Le Parti convengono che, per gli interventi edilizi da realizzare all'interno delle aree di interazione porto-città, la cui pianificazione urbanistico-edilizia (P.A.T., P.I., Piani attuativi, ecc.) non sia stata previamente e formalmente condivisa con l'AdSPMAS (come nel caso del vigente P.R.G.), il Comune rilascerà l'assenso all'intervento e/o alla pianificazione attuativa solo previo parere vincolante dell'AdSPMAS, in attuazione del principio di cui all'art. 5 comma 5-bis della L. n. 84/1994 s.m.i.. Il contributo dell'AdSPMAS sarà orientato alla valutazione dell'incidenza della pianificazione urbanistico-edilizia e/o del singolo intervento rispetto all'esercizio delle funzioni relative alla programmazione e pianificazione strategica assegnate all'AdSPMAS dagli artt. 5 e segg. della L. n. 84/1994 e ss.mm.ii..

Art. 5 (Efficacia e durata dell'accordo)

Salvo quanto diversamente convenuto, il presente accordo ha effetto dalla data della sua sottoscrizione, e rimarrà in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale per Chioggia, e comunque non oltre i 10 anni dalla sua firma. Potrà essere sciolto solo di comune accordo tra le Parti.



La espressa mancata conferma nei termini convenuti della delimitazione delle aree di interazione porto-città, in sede di approvazione del DPSS e/o del PRP, determinerà lo scioglimento con effetto immediato del presente Accordo solo per le parti che individuano le dette aree di interazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi nella fase di vigenza dello stesso e, comunque, l'impegno delle Parti ad addivenire ad un nuovo Accordo.

Art. 6 (Modifiche e/o integrazioni)

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione.

Art. 7 (Imposte di bollo e registrazione)

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma II del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione saranno pertanto a carico della parte richiedente.

Art. 8 (Firma digitale)

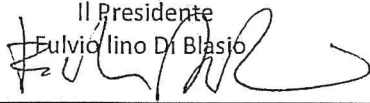
Ai sensi dell'art. 15, co. 2-bis della L. n. 241/1990 *"a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità degli stessi (...)"*.

Letto e confermato.

per l'AdSPMAS

Il Presidente

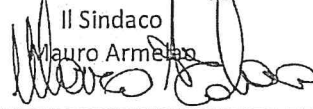
Fulvio Iino Di Blasio



per il Comune di Chioggia

Il Sindaco

Mauro Armellato



Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale

Allegati: Allegato 1 e Allegato 2

1

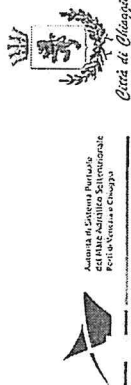
ambito portuale di competenza del Sistema Portuale del Mare Adriatico Settemilionale

responsabilità denominale da affidare in concessione al Comune di Chioggia

responsabilità da trasferire al Detrono mantinimo

Tabilità del Comune di Chioggia

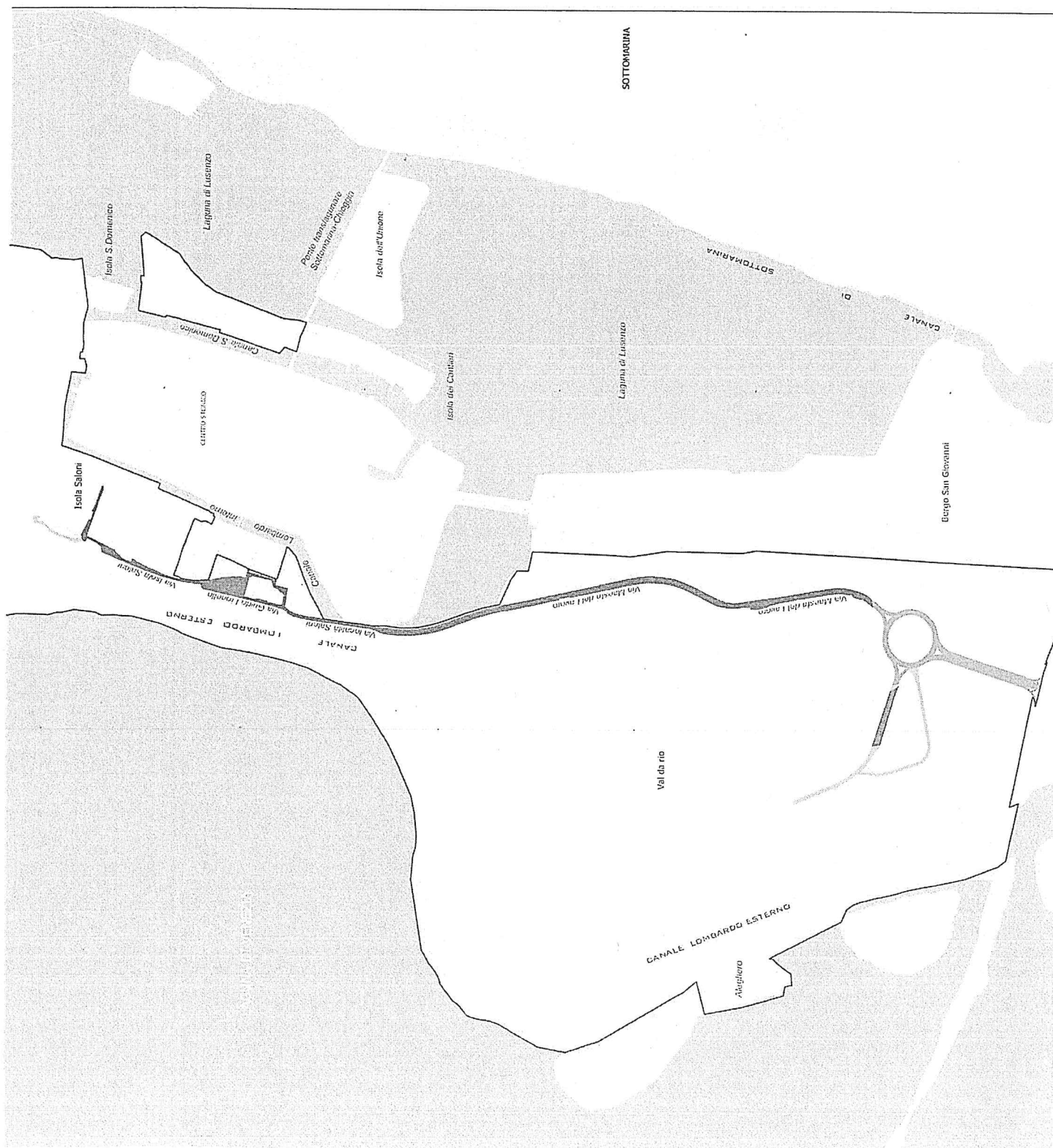
fiabilidad del demandante marítimo (AUSPPIAS)



ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990
TRA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
E COMUNE DI CHIOGGIA

ALLEGATO 2

18.05.2022



☐ Ambito portuale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settembionale



Area di porto e retroporto

Arene di interazione porto-città

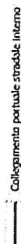
Area da escludere dall'ambito portuale dopo il completo trasferimento in altra sede del Merralto Ittico e delle altre attività portuali pertinenti



Collegamento ferroviario portuale



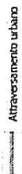
Stazione ferroviaria di Chioggia



Collegamento portale stradale interno



Collegamento stradale di ultimo miglio



Attraversamento urbano



Ponte clouedonale apribile, di uso pubblico, di collegamento dell'Isola del Saloni con il centro storico



Funzione di servizio ai passeggeri in compagnia i crocieristi, turistica e da diporto.



Area utilizzata temporaneamente come area di servizio per il trattamento ed il deposito di rifiuti.



Funzione logistica e industriale (caratteristica).



Funzione Industriale (caratteristica) e da dipinto.



Funzione commerciale e peschereccia



Città di Chioggia

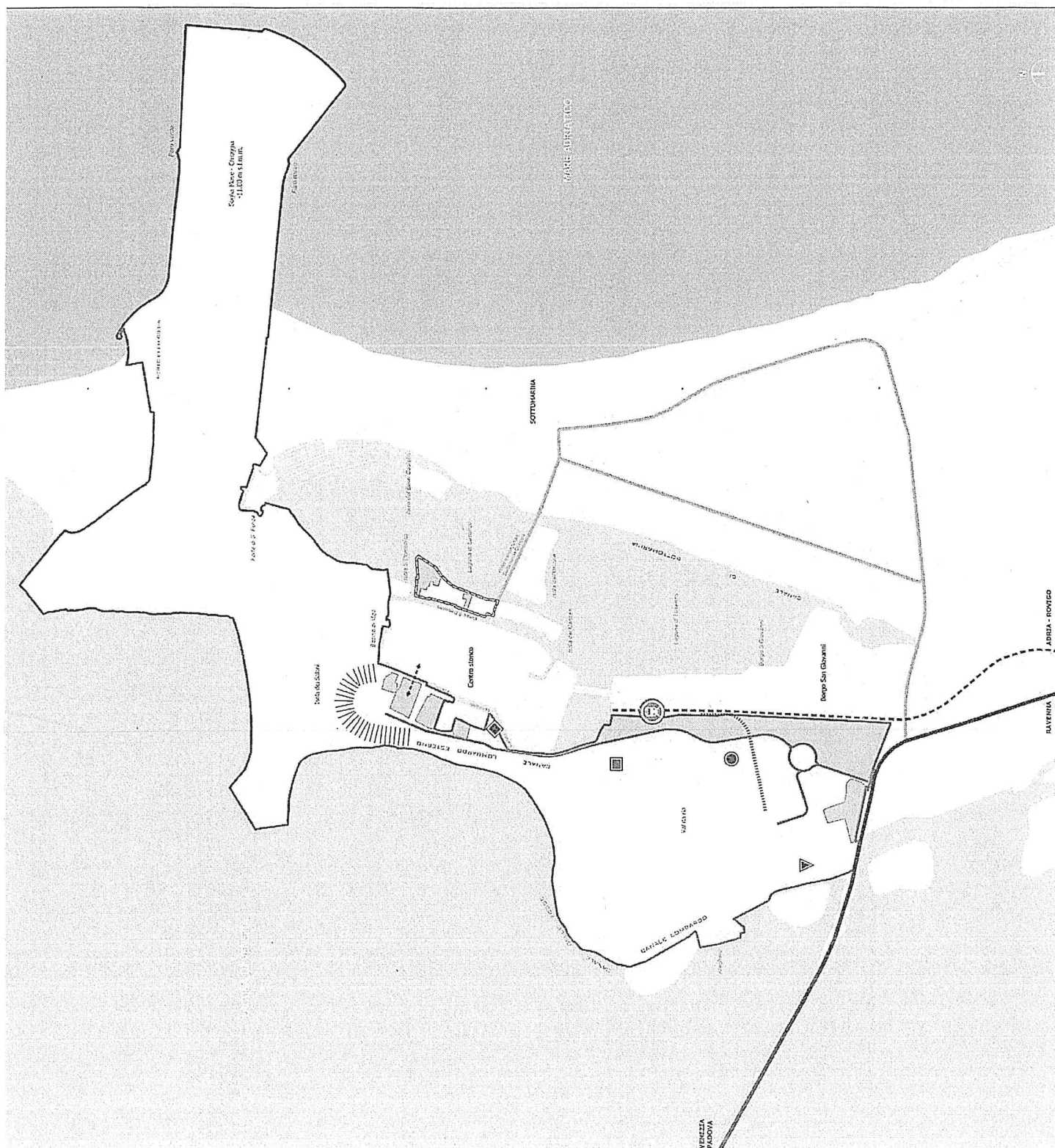
ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990
TRA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
E COMUNE DI CHIOGGIA

ALLEGATO I

Aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-città, collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio e attraversamenti urbani

26.05.2022

25





LEGENDA

- Ambito portuale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
- Aree di porto e retroporto
- Aree di interazione porto-città
- Area da escludere dall'ambito portuale dopo il completo trasferimento in altra sede del Mercato Ittico e delle altre attività portuali presenti
- Collegamento ferroviario di ultimo miglio
- Collegamento ferroviario portuale
- Stazione ferroviaria di Chioggia
- Collegamento portuale stradale interno
- Collegamento stradale di ultimo miglio
- Attraversamento urbano
- Ponte ciclopeditone apribile, di uso pubblico, di collegamento dell'Isola dei Saloni con il centro storico
- Funzione di servizio ai passeggeri ivi compresi i crocieristi, turistica e da diporto.
- Area utilizzata temporaneamente come area di servizio per il trattamento ed il deposito di rifiuti.
- Funzione logistica e industriale (cantieristica).
- Funzione industriale (cantieristica) e da diporto.
- Funzione commerciale e peschereccia



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia



Città di Chioggia

**ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990
TRA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
E COMUNE DI CHIOGGIA**

ALLEGATO 1

Aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-città,
collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio e
attraversamenti urbani

agg. 26.05.2022



LEGENDA

- Ambito portuale di competenza del Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
- Viabilit  demaniale da affidare in concessione al Comune di Chioggia
- Viabilit  da trasferire al Demanio marittimo
- Viabilit  del Comune di Chioggia
- Viabilit  del demanio marittimo (AdSPMAS)



Autorit  di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia



Citt  di Chioggia

ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990
TRA AUTORIT  DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
E COMUNE DI CHIOGGIA

ALLEGATO 2

18.05.2022